



L'AMMINISTRAZIONE COMUNICA

Si informa che il Comune di Saronno con ordinanza n° 298 del 22/12/2011 che si allega, ha disciplinato gli interventi da attuare e le prescrizioni da osservare da parte dei privati in caso di nevicate.

Comune di Saronno



Città di Saronno

Provincia di Varese

Settore Territorio e Ambiente
Servizio Ambiente

N. 298 Reg. Ordinanze



Ordinanza per la disciplina della circolazione per sgombero della neve

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Ritenuta la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

Ravvisata l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

Visti gli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 285/1992 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

IN CASO DI NEVICATE:

1. Sulle strade e/o piazze ove già esiste il divieto di sosta, E' VIETATA PERMANENTEMENTE LA SOSTA A TUTTI I VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA;
2. Nelle strade dove vigono i divieti di sosta per pulizia strade, anche in caso di nevicate va rispettato il dispositivo di divieto (giorno ed orario) per permettere l'eventuale passaggio dei mezzi d'opera;
3. Il posizionamento di sacchi e/o contenitori dei rifiuti sulla pubblica via nei giorni stabiliti, deve avvenire in modo tale da non compromettere il passaggio dello spazzaneve o mezzi d'opera;
4. I proprietari o conduttori di immobili devono provvedere a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
5. I proprietari, se vi abitano, o i conduttori di case o di negozi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare (ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Polizia Urbana);
6. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve nelle prime ore del mattino in modo da non recare molestia o danni ai passanti;
7. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui ai precedenti punti 2 e 3, sabbia, sale ed altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni;
8. I proprietari o conduttori di tutti gli stabili, sono tenuti a provvedere allo sgombero della neve dai tetti verso il suolo pubblico con le dovute cautele affinché l'operazione non possa recare danno o molestia ai passanti;
9. Durante e dopo le nevicate, E' VIETATO depositare su vie o piazze ed aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o aree private;

10. E' fatto inoltre obbligo ai proprietari o conduttori degli immobili in fregio alle pubbliche strade, di provvedere al taglio dei rami di alberi esistenti sulla loro proprietà e sporgenti sul suolo pubblico se pericolanti, attesa la loro responsabilità per eventuali danni a terzi.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'uso delle auto private, affinché i mezzi pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali possano operare agevolmente.

SANZIONA

Chiunque viola il divieto indicato ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli artt. 7 e 159 del vigente C.d.S.

Chiunque viola il divieto indicato al punto 3 della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 40 – Allegato A – Punto 16 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi di spezzamento e pulizia del suolo pubblico.

Chiunque non osserva le prescrizioni indicate ai punti 4-5-6-7-8-9-10 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art.50 del Regolamento di Polizia Urbana vigente, approvato con Delibera di C.C. n.99/2001.

GLI ORGANI DI POLIZIA E L'UFFICIO TECNICO COMUNALE SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

RICORSI

- A norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, per i punti 1, 2 e 9 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Saronno, li 21 dicembre 2011



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE
(Arch. M. Stevenazzi)

Responsabile Settore: Ing. P. Cosenza
Responsabile Procedimento: Geom. F. De Vito

M:\Moro Gianluca\Documenti\Ispettori Ambientali\Pulizia Strade\NEVE\2011-12\OrdinanzaDirigenziale.doc